



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

dr. Vincenzo Maria PERGOLA Presidente relatore
dr. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere
dr. Michele MINICHINI Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi in materia di conto, iscritti ai nn. **8646, 8647, 8648** del registro di Segreteria, relativamente all'esercizio finanziario 2018,

Vista la relazione unificata nn. 221, 222 e 223 del 15/09/2020 del magistrato Relatore, Cons. Massimo Gagliardi, relativamente ai conti giudiziali n. 18159 (per il periodo dal 01.01.2018 al 21.04.2018), n. 18160 (per il periodo dal 22.04.2018 al 30.11.2018), n. 18161 (per il periodo dal 1.12.2018 al 31.12.2018), aventi ad oggetto la gestione presso il Comune di Policoro delle marche segnatasse e delle carte di identità per l'esercizio finanziario 2018; nonché tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2020, con l'assistenza del Segretario dott. Angela MICELE, il Presidente relatore Vincenzo Maria

PERGOLA, il dott. Ivano VITALE per il Comune di Melfi, ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Vittorio RAELI.

FATTO e DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in sede di giudizio sul conto n. 18159, compilato d'ufficio, e sottoscritto dal Dirigente dott. RINALDI Gaetano, per conto dell'agente contabile TARSIA Cosimo, deceduto il 21/4/2018, in assenza della compilazione da parte degli eredi del medesimo, come prevista dall'art. 613 del regolamento di contabilità (R.D. 827/1924); sul conto n. 18160 compilato d'ufficio e sottoscritto dal Dirigente dott. RINALDI Gaetano; sul conto n.18161 compilato d'ufficio e sottoscritto dal Dirigente dott. VITALE Ivano.

L'istruttoria svolta dal magistrato relatore ha preso le mosse dall'esame del prospetto contabile n.18001, depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il 9 gennaio 2019 dal comune di Policoro; il conto, compilato su modello 21 approvato con D.P.R. 31/01/1996, n.164 e munito della attestazione di parifica (Determinazione del Responsabile del Servizio II - Settore finanze n. 13/91 del 31 gennaio 2019), oltre a presentarsi privo del timbro dell'ente e della indicazione nominativa dell'agente contabile, in particolare riportava una firma di questo ultimo apparentemente identica a quella del responsabile del servizio finanziario.

A seguito di approfondimento istruttorio (nota prot.n. 67/2020), il Comune di Policoro, con nota prot. n. 3122 del 30/01/2020, acquisita dalla segreteria di codesta Sezione giurisdizionale con prot. n. 134 del 31/01/2020, ritrasmetteva il documento contabile debitamente timbrato e chiariva che la sottoscrizione del conto dell'agente contabile era stata apposta dal dott. Ivano VITALE,

Dirigente del I settore amministrativo ad interim, a causa della prematura scomparsa dell'agente addetto, responsabile dell'ufficio anagrafe, TARSIA Cosimo, in data 21 aprile 2018, ossia antecedentemente alla chiusura dell'esercizio finanziario. In altri termini, in assenza di compilazione del conto giudiziale da parte degli eredi dell'agente contabile, sig. TARSIA, come prevista dall'art. 613 del regolamento di contabilità (R.D. 827/1924), il documento contabile era stato elaborato d'ufficio dall'amministrazione, sottoscritto dal responsabile del settore amministrativo ad interim e parificato dal medesimo quale responsabile del settore finanziario.

Ai fini dell'esame della rendicontazione presentata, sono stati acquisiti con prot. n. 306/2020 sia il certificato di morte dell'agente contabile, sia copie dei registri della gestione delle carte di identità e marche segnatasse per l'anno 2017 e 2018, quale documentazione giustificativa, richiesta da questa Sezione con nota prot.n.167 del 14/02/2020.

A seguito dell'esame della documentazione versata in atti, il magistrato Relatore, con foglio di rilievo prot.n. 451 del 25 giugno 2020, ha rappresentato all'Ente che il conto giudiziale reso conteneva la rendicontazione dell'amministrazione delle marche segnatasse e delle carte di identità per l'intero esercizio finanziario 2018, e, dunque, anche per il periodo successivo alla morte del sig. TARSIA; conseguentemente veniva mostrata all'interno del medesimo documento contabile la gestione per il medesimo oggetto resa da soggetti differenti. In particolare, riscontrando il conto relativamente all'oggetto delle carte di identità con il registro di carico e scarico (allegato alla nota comunale prot.n.11977 del 05/05/2020, acquisita dalla segreteria di codesta Sezione giurisdizionale con prot.n.306 del 05/05/2020), si osservava

che questo ultimo registrava una gestione delle carte di identità da gennaio ad agosto non riportata nella elaborazione contabile, dove invece, secondo il modello legale, devono essere indicati tutti i movimenti che si sono svolti nell'anno solare. Oltre a quanto innanzi, questa Sezione giurisdizionale con la medesima nota ha osservato che il conto compilato d'ufficio era stato parificato dallo stesso soggetto che lo aveva sottoscritto, in difformità da una esigenza di "alterità" e di "indipendenza" tra soggetto controllore e soggetto controllato (cfr. tra le altre Sezione Giurisdizionale Regione Veneto sent. n.217/2018; Sezione giurisdizionale Regione Liguria sent. n. 38/2016, Sezione giurisdizionale Regione Piemonte sent. n. 10/2008).

Rispondendo alle richieste di chiarimenti avanzate con foglio di rilievo prot. n. 451/2020, il comune di Policoro, con nota prot.n. 20010/2020, acquisita dalla segreteria di codesta Sezione Giurisdizionale con prot.n. 584/2020, ha esposto che, in merito al rilievo della mancata evidenziazione nella elaborazione contabile del Mod. 21 delle carte di identità per i mesi da Gennaio ad Agosto 2018, la gestione delle carte di identità cartacee era inclusa nella gestione delle marche segnatasse che riguardavano i diritti relativi alle carte di identità cartacee (euro 5,16) ed i diritti di segreteria anagrafe, mentre relativamente al dato riportato nel Mod. 21 depositato il 9 gennaio 2020, esso si riferiva alla sola gestione delle carte di identità elettroniche, servizio istituito con deliberazione della Giunta comunale n.142 del 19/09/2018 a far data dal 24/09/2018. Il comune di Policoro ha spiegato, inoltre, che dalla data del decesso del sig. TARSIA Cosimo le attività legate alla amministrazione delle carte di identità e delle marche segnatasse erano state eseguite, quali agenti contabili di fatto, dai il sig. MINETOLA Domenico Biagio e il sig.

COCILOVA Ernesto, questo ultimo sino alla data del pensionamento avvenuto il 01/06/2018, entrambi coordinati dapprima dal dirigente amministrativo Gaetano RINALDI, in comando dall'ASP, sino alla data del 30/11/2018, e successivamente dal dott. VITALE, il quale aveva ricevuto incarico di Dirigente I settore amministrativo ad interim. Sul rilievo espresso in ordine alla parificazione del conto compilato d'ufficio da parte dello stesso soggetto che lo aveva sottoscritto, il comune di Policoro, poi, ha precisato che il conto giudiziale n. 18001 è stato firmato dal Dott. Ivano VITALE, già dirigente del settore finanziario, incaricato poi della dirigenza ad interim del settore amministrativo, in quanto era l'unica figura apicale rimasta nel settore amministrativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018. L'ente comunale, poi, oltre a riscontrare le richieste ad esso rivolte, ha inviato le reversali di quanto riversato nelle casse dell'ente, relative alla gestione finanziaria dell'ufficio anagrafe nel corso dell'anno 2018, al fine di consentire la verifica della quadratura del prospetto contabile e dunque di giustificare e chiarire le divergenze tra il conto n.18001 inizialmente depositato e le risultanze dei registri di carico e scarico per l'anno 2018. L'ente, in ultimo, ha provveduto alla compilazione di n. 3 Mod. 21, trasmessi in allegato alla nota prot.n. 20010 del 20/07/2020, suddividendo la gestione delle marche segnatasse e delle carte di identità relativamente all'esercizio finanziario 2018 in tre periodi:

- dal 1 gennaio 2018 sino al 21 aprile 2018, rendicontazione d'ufficio n. 18159, in assenza di compilazione da parte degli eredi, prevista dall'art. 613 R.D. 827/1924, resa per conto dell'agente contabile sig. TARSIA Cosimo (deceduto), a firma dell'allora Dirigente amministrativo del I settore Dott. Gaetano RINALDI;

- dal 22 aprile 2018 al 30 novembre 2018, rendicontazione d'ufficio n.18160, a firma del Dirigente del I settore Dott. Gaetano RINALDI, in servizio sino al 30 novembre 2018;
- dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018, rendicontazione d'ufficio n.18161, a firma del dott. Ivano VITALE dirigente del II settore e dirigente del I settore ad interim dal 5 dicembre 2018.

Con la relazione depositata ai sensi dell'art.147, comma 3, lett. a) del Codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n.174 e successive modifiche), identificata in epigrafe, il magistrato Relatore, successivamente all'esame della documentazione contabile in atti, pervenuta anche a seguito della esperita istruttoria, ha constatato la compilazione d'ufficio di tutti i conti prodotti, la ricompilazione del prospetto contabile depositato per conto dell'agente defunto TARSIA e la sostituzione del medesimo dai 3 mod. 21 (conti nn. 18159, 18160, 18161) trasmessi a questa Sezione giurisdizionale, la sottoscrizione per conto degli eredi dell'agente contabile defunto e quella degli altri due conti compilati d'ufficio da parte dei Dirigenti del I Settore, nonché l'avvenuta parificazione dei tre conti da parte del dott. Giuseppe CALLA', in funzione sostitutiva del dirigente del settore finanziario (dunque soggetto diverso dall'agente contabile o da quello che ha provveduto alla compilazione d'ufficio).

Dunque, il magistrato Relatore, riscontrata l'assenza di debito a carico degli agenti contabili - nonostante una compilazione non sempre del tutto precisa e chiara delle rendicontazioni depositate - e la regolarità dei conti, ha proposto il deferimento all'esame del Collegio dei conti nn. 18159, 18160, 18161

compilati d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 147, c.3 lett. a) del Codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n.174).

All'odierna pubblica udienza dibattimentale del 15/12/2020, il dott. Ivano VITALE intervenuto per il Comune di Policoro, e il Procuratore Regionale, hanno manifestato adesione alle conclusioni esposte nella relazione di deferimento;

Conseguentemente, i giudizi sono stati posti in decisione.

Preliminarmente il Collegio, constatata la connessione che lega i tre giudizi di conto, afferendo la gestione contabile al medesimo oggetto per il medesimo esercizio, sebbene svolta da soggetti diversi ciascuno per un periodo dell'anno, rileva la opportunità della trattazione e decisione unitaria delle cause, e pertanto dispone la riunione dei tre giudizi di conto.

Concorda poi con quanto esposto nella relazione del magistrato istruttore circa la necessità di un esame collegiale dei conti compilati d'ufficio, atteso che l'art. 147 del Codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n.174) dispone, al comma 3, che *“è sempre fissata l'udienza...per: a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati...”* La compilazione d'ufficio del conto, sia che sia stata ordinata all'Amministrazione, sia che sia stata effettuata spontaneamente e di iniziativa della medesima, comporta l'iscrizione a ruolo del conto medesimo.

Preliminarmente il Collegio osserva che gli artt. 613 e ss del R.D. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), che prevedono l'obbligo di resa del conto da parte degli eredi dell'agente contabile deceduto e la loro responsabilità, vanno applicati facendo il necessario riferimento ai sopravvenuti principi della personalità

della responsabilità e della intrasmissibilità di essa agli eredi, posti dal successivo art.1, c. 1, della legge n.20/1994, quest'ultimo applicabile anche nelle ipotesi di giudizio di conto (ex plurimis Sez. Calabria n. 100/2015, Sez Toscana n. 272/2017). Da quanto innanzi, consegue la necessità di una valutazione circa la sussistenza del debito ed i presupposti per l'eventuale trasmissione di esso agli eredi - circoscritta alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi- che richiede comunque preliminarmente un esame della regolarità del conto, che può essere utilmente svolto anche sulla base di conti compilati d'ufficio, come nella fattispecie in giudizio. Inoltre, *"...non può trascurarsi che nella materia dei conti giudiziali sussiste l'interesse pubblico all'accertamento officioso della regolarità delle gestioni contabili, con particolare riguardo al principio di continuità delle gestioni, anche ai fini della esatta determinazione del carico contabile che deve essere assunto dal contabile subentrante..."* (Sez. Abruzzo n.73/2019).

In altri termini, il giudizio sul conto e la conseguente declaratoria di regolarità o irregolarità si pone in misura funzionale e strumentale anche alla individuazione di eventuali resti o rimanenze da riprendersi nelle rendicontazioni delle gestioni successive a quelle dell'agente defunto.

Nel merito, poi, osserva il Collegio che i conti all'esame presentano il requisito formale di essere stati compilati sulla base del mod. 21 previsto dal D.P.R. n. 196 del 1994 e di essere muniti di un'attestazione di regolarità e parifica effettuata nel rispetto del principio di alterità e indipendenza tra soggetto controllore e soggetto controllato (dopo le sollecitazioni in tal senso avanzate in fase istruttoria), atteso che il soggetto parificatore è soggetto

diverso dall'agente contabile o da quello che ha provveduto alla compilazione d'ufficio del conto o dei conti, sia con riguardo all'oggetto delle marche segnatasse che a quello delle carte di identità. Si rammenta infatti che “... *qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al servizio finanziario (ovvero addirittura l'unico dipendente amministrativo dell'ente locale), la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (c.d. “parifica”) va intestata al Segretario Comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000), fatto salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa contabile emanata dall'ente locale interessato nell'ambito della propria sfera di autonomia...*” (Sez. Veneto n.217/2018; cfr. tra le altre Sez. Liguria n. 38/2016, Sez. Piemonte n. 10/2008).

Le rendicontazioni depositate, inoltre, si presentano idonee a rappresentare i risultati della gestione: per ciascun periodo gestionale è stata resa una separata rendicontazione e dunque per ciascuna di esse è stato compilato il modello ufficiale, di talché, in questo modo, si è data contezza all'organo di controllo, per ciascuna gestione, delle operazioni effettuate, dei versamenti in tesoreria, del pareggio contabile. Infatti, ove durante lo stesso esercizio più soggetti si siano succeduti in una gestione, ciascuno di essi rende separatamente il conto per il periodo in cui ha curato la gestione.

In primo luogo, il Collegio, da un esame complessivo di tutte e tre le rielaborazioni contabili presentate, rileva che il totale del carico marche,

depurato del riporto del periodo precedente, per tutta la gestione 2018 e quello dei riversamenti delle marche segnatasse coincida con quello indicato nel conto n. 18001; rileva altresì che il totale degli incassi, depurati del riporto del periodo precedente, relativi alla annualità 2018 e quello dei riversamenti relativamente alle carte di identità elettronica, combaci con quello indicato nel conto n. 18001.

In particolare, il conto n.18159 compilato d'ufficio, per conto dell'agente contabile TARSIA Cosimo per il periodo gennaio-aprile 2018, non riporta relativamente all'oggetto delle marche segnatasse per diritti di segreteria un importo dello scarico, ma soltanto l'importo di quanto riversato dall'incasso delle marche e dei diritti di segreteria; sul punto si osserva che dal riscontro degli importi riportati nella colonna "versamenti marche" col registro di carico e scarico (allegato alla nota comunale prot.n.11977 del 05/05/2020, acquisita dalla segreteria di codesta Sezione giurisdizionale con prot.n.306 del 05/05/2020) e con le reversali di incasso (allegato alla nota prot.n. 20010 del 20 luglio 2020, acquisita dalla segreteria di codesta Sezione Giurisdizionale con prot.n. 584 del 21/07/2020), entrambi in atti, non emerge comunque alcun debito a carico dell'agente contabile defunto. Inoltre, come chiarito dal comune di Policoro con nota prot.n. N. 0011977 del 5/5/2020, acquisita con prot. n. 306 del 05/05/2020, in risposta alla nota istruttoria di codesta Sezione Giurisdizionale prot. n. 167 del 14/02/2020, la differenza, come risultante da un controllo successivo del registro, tra il totale del carico e dello scarico della gestione della annualità 2017, pari ad euro 439,14, per euro 167,76 è stata riversata nelle casse comunali ed incassata con reversale n. 23/2018 del 08/01/2018 e per euro 280, 64, costituente un riporto della gestione 2017, è

stata riportata nel carico marche del conto dell'anno 2018, come da ricevuta allegata e datata 4 gennaio 2018.

Spostando l'esame sulle altre due rendicontazioni presentate, il Collegio osserva come sia il prospetto contabile n. 18160 per il periodo maggio-novembre 2018, registra come carico la somma di € 1.180,77, pari alla differenza tra quanto riportato nella tabella relativa al carico e ai versamenti marche del conto n. 18159 relativo al periodo precedente (gennaio-aprile 2018), sia la rendicontazione n. 18161 resa per il mese di dicembre, registra come carico la somma di € 769,45, pari alla differenza tra quanto riportato nella tabella relativa al carico e ai versamenti marche del conto n.18160 relativo al periodo precedente (maggio-novembre 2018). Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, settembre il confronto tra il carico, lo scarico e i versamenti marche con il registro trasmesso e le reversali di incasso rileva che non vi è alcun debito nei confronti del comune di Policoro, a carico di coloro che hanno svolto la gestione delle marche e delle carte di identità. Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, a differenza delle mensilità precedenti, nel riscontro con il registro inoltrato dall'ente il Collegio, osserva come non si riesce a individuare con precisione il totale degli incassi e dei versamenti sia delle marche che della carta elettronica, ma riscontrando le somme indicate come riversamenti con le reversali di incasso del comune non emerge alcun debito. Si riscontra altresì una differenza tra la misura degli incassi e quella dei riversamenti relativi alla carta di identità elettronica, e, in particolare, un maggior riversamento nel mese di novembre, probabilmente imputabile alla modalità di compilazione del conto: il calcolo degli importi riversati ogni

mensilità è stato effettuato avendo riguardo non alla data di riversamento bensì alla data della reversale di incasso delle somme da parte dell'ente.

La documentazione presentata, unitamente ai conti in esame e contenuta nei relativi fascicoli, ha consentito al Collegio la verifica dei saldi delle gestioni esaminate, attraverso, in particolare, la quadratura con la documentazione inerente alle reversali di incasso emesse dall'ente. Da un esame unitario della rendicontazione contabile presentata e della documentazione fornita emerge che la somma residua al termine dell'esercizio 2018, pari ad euro 1.176,76, è stata versata, come comprovato dalle reversali di incasso in atti nn. 26, 27, 161, 476 del 2019.

Pertanto, confrontando, in ultima analisi, l'importo totale delle somme incassate relativamente alle marche segnatasse e di quelle per le carte di identità, al netto dei riporti del periodo precedente, con l'importo totale delle somme riversate, secondo quanto risultante da tutte le reversali di incasso, il Collegio conferma la assenza di debito a carico di tutti coloro che hanno gestito e amministrato quanto rendicontato nei conti giudiziali nn. 18159, 18160 e 18161.

Alla luce di quanto ora rilevato, il Collegio, avendo constatato la regolarità dei conti, concorda con le risultanze esposte nella sopra richiamata relazione unificata nn. 221, 222, 223, e, pertanto, ritiene di dover procedere alla approvazione dei conti e alla conseguente dichiarazione di regolarità dei conti nn.18159, 18160, 18161, atteso che le rendicontazioni compilate sono computisticamente esatte e che dalla documentazione in atti non sono emersi debiti e responsabilità a carico di nessuno dei contabili.

Non avendo la presente sentenza evidenziato ragioni di soccombenza nel merito, non è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata relativamente ai giudizi di conto nn. 8646, 8647, 8648 così decide:

previa riunione dei giudizi, approva i conti resi e, per l'effetto, dichiara la regolarità dei conti nn. 18159, 18160, 18161 relativamente all'esercizio finanziario 2018;

Nulle per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Potenza nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2020.

Il Presidente Estensore

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Depositata in segreteria il 16 dicembre 2020

Il Segretario del Collegio

dott. Angela Micele